

## Novità fiscali del 18 giugno 2007 (in particolare studi di settore ed elenchi clienti e fornitori...)

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 18 giugno 2007

### **1) STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI: L'IRAP NON SI APPLICA IN MANIERA AUTOMATICA**

Anche nel caso di uno studio associato tra professionisti va valutato, **caso per caso**, se questi **sia dotato** di una **autonomia organizzativa "funzionale"** che possa favorire l'attività dei singoli associati.

Ciò si verifica con facilità i grandi studi associati dotati di una complessa struttura (segretarie, collaboratori, ecc.), viceversa tale autonoma organizzazione può non essere sempre presente nei piccoli studi esercenti l'attività professionale, sui quali, pertanto, non sorge il presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**(Corte di Cassazione, Sentenza depositata il 11/6/2007, n. 13570)**

### **2) E' DISPONIBILE L'AGGIORNAMENTO 2.1.7 AL SOFTWARE F24 ON LINE**

Da qualche giorno é disponibile sul sito dell'Agencia delle Entrate la versione aggiornata del software F24 On line che contiene anche i nuovi codici necessari per effettuare il ravvedimento operoso istituiti con la risoluzione n. 109 del 22/5/2007.

In particolare si tratta della Versione 2.1.7 del 13 giugno 2007.

Si ricorda, che tale risoluzione per il versamento dei soli interessi, ha istituito i seguenti codici tributo:

- 1989, denominato *"Interessi sul ravvedimento - Irpef"*;
- 1990, denominato *"Interessi sul ravvedimento - Ires"*;
- 1991, denominato *"Interessi sul ravvedimento - IVA"*;
- 1992, denominato *"Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"*
- 1993, denominato *"Interessi sul ravvedimento - Irap"*;
- 1994, denominato *"Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"*
- 1995, denominato *"Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale"*.

**(Agenzia delle Entrate, Nota del 13/06/2007)**

### **3) ELENCHI CLIENTI E FORNITORI IVA: PUBBLICATE IN G.U. LE MODALITÀ E I TERMINI PER LA LORO TRASMISSIONE TELEMATICA**

Parte il **15/10/2007** il primo invio degli elenchi clienti fornitori all'amministrazione finanziaria relativo alle operazioni concluse nel 2006.

Per i contribuenti con un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione Iva trimestrale (volume affari entro 516.457 euro per le cessioni di beni e 309.874 per le prestazioni di servizio) l'invio viene previsto, invece, entro il **15/11/2007**.

Difatti, un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U., ha individuato gli elementi informativi e ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'art. 37, commi 8 e 9, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006).

Il neo obbligo di trasmissione degli elenchi interessa tutti i soggetti passivi IVA (compreso, quindi, i marginali, gli enti non commerciali per l'attività economica esercitata, ecc., cioè tutti coloro che detengono la partita IVA), che devono utilizzare il canale telematico Entratel o Internet (Fisconline), con facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, entro il **29 aprile** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi.

Mentre, eccezionalmente, per l'anno **2006**, il termine è stato fissato al **15 ottobre 2007, nonché al 15 novembre 2007** per i soggetti che hanno realizzato un **volume d'affari** non superiore ai limiti indicati nell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/1999.

Viene, inoltre, consentita la trasmissione di una **comunicazione in sostituzione** di un'altra precedentemente inviata, purché si riferisca allo stesso anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, **non oltre 30 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

### **Elementi informativi da indicare negli elenchi**

Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono:

- il **codice fiscale** e la **partita IVA** del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l'**anno** cui si riferisce la comunicazione;
- il **codice fiscale**, e l'eventuale **partita IVA**, dei soggetti nei cui confronti sono state **emesse fatture** nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario;
- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati **acquisti rilevanti** ai fini IVA;
- per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'**importo complessivo delle operazioni effettuate**, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per le **operazioni imponibili**, l'importo dell'imposta

affidente;

- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta affidente relative ad annualità precedenti.

**Soltanto per gli anni 2006 e 2007:**

- l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i **soliti titolari di partita IVA;**

- è possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore;

- è possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni:

- operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente;

- operazioni relative a fatture emesse o ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;

- operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono stati computati ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 633/1972.

**Operazioni straordinarie**

In merito alle **operazioni straordinarie**, vengono previste le due seguenti ipotesi:

**1) Per le operazioni straordinarie avvenute durante l'anno cui si riferiscono gli elenchi, nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente ecc.):**

- si è **estinto** per effetto dell'operazione, il **soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) **deve trasmettere due distinte comunicazioni** degli elenchi (la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione, la seconda con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione);
- **non** si è **estinto**, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

**2) Per le operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di trasmissione degli elenchi, nel caso in cui il soggetto dante causa:**

- si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, allora, in questa ipotesi, il soggetto avente causa (ad es. **società incorporante, ecc.**) deve trasmettere **due distinte comunicazioni** (la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione; la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, sempre che l'adempimento non sia stato già assolto da quest'ultimo soggetto);
- non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

**(Provvedimento Agenzia delle Entrate 25/05/2007, G.U. 14/06/2007, n. 136,  
S.O. n. 139)**

#### **4) REDDITO D'IMPRESA: SONO DEDUCIBILI LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE PARROCCHIE**

Per le erogazioni liberali a favore delle parrocchie che realizzano interventi su beni culturali tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, le imprese, al pari delle persone fisiche e degli enti non commerciali che si avvalgono rispettivamente delle disposizioni recate dall'art. 15, comma 1, lettera h), e dall'art. 147, D.P.R. n. 917/1986, si possono avvalere della disposizione di cui all'art. 100, comma 2, lettera f), D.P.R. n. 917/1986, in materia di oneri deducibili dal reddito d'impresa, nel rispetto delle previste condizioni.

#### **Modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali**

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle suddette erogazioni liberali, le stesse, analogamente alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle erogazioni liberali previste dall'art. 14 del D.L. n. 35/2005, devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;

- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

**(Risoluzione Agenzia delle Entrate 14/06/2007, n. 133/E)**

## **5) LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO E REQUISITO TEMPORALE DEL CONTROLLO**

Una società di trasporti (ALFA) può includere nella liquidazione IVA di gruppo di cui all'art. 73, D.P.R. n. 633/1972, già a decorrere dall'anno 2007, l'altra società (BETA, controllata al 100% da ALFA e costituita nel corso del 2006 al solo scopo di ricevere la conferita azienda commerciale), prescindendo, quindi, dal limite temporale di cui al citato art. 2, D.M. 13/12/1979.

La predetta liquidazione dell'Iva di gruppo, già a decorrere dal 2007, resta, tuttavia, subordinata alla circostanza che la società interessata abbia già presentato all'Ufficio locale delle Entrate competente il Modello Iva 26.

A tale riguardo, la tempestiva presentazione del Modello Iva 26, disposta dall'art. 3 del D.M., da parte della società controllante, sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, costituisce una delle condizioni cui è subordinata la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.



Infine, dal momento in cui la società controllata aderisce alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo perde totalmente la disponibilità dei saldi (attivi e passivi) risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche che devono essere trasferiti alla società controllante

**(Risoluzione Agenzia delle Entrate 14/06/2007, n. 132/E)**

#### **6) DOGANE: SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI VALUTARIE COMUNITARIE**

Sono in vigore dal 15/6/2007 le nuove disposizioni valutarie che obbligano i viaggiatori che entrano nella UE o ne escono, e che portano con sé una somma pari o superiore a 10.000,00 euro in contanti o in forme equivalenti di valuta, a presentare una dichiarazione alle Autorità doganali.

**(Comunicato stampa Agenzia Dogane 14/06/2007, n. prot. 3369)**

#### **7) SCIOGLIMENTO AGEVOLATO DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE (PARTECIPAZIONI DETENUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE): SOCIETA' IMMOBILIARE S.R.L. CON SOCIO UNICO**

Il regime dello scioglimento o della trasformazione in società semplice delle società non operative si applica anche nel caso in cui i soci siano rappresentati da società fiduciarie, purché tutti i fiducianti siano persone fisiche.

L'assegnazione agevolata o la trasformazione in società semplice delle società non operative è possibile solo a condizione che tutti i soci siano persone fisiche che detengano le partecipazioni non in regime d'impresa e che risultino iscritti nel libro dei soci.

Viene, quindi, nuovamente, escluso che possano usufruire di tale regime di favore le società i cui soci, persone fisiche, detengano le partecipazioni in qualità di imprenditori.

Per quanto concerne l'ipotesi di detenzione di quote di società da parte di una società fiduciaria, viene ribadito che lo schermo societario non inficia l'individuazione dell'effettivo soggetto passivo d'imposta che rimane in ogni caso il fiduciante (risoluzioni n. 136/E del 7 dicembre 2006, n. 133/E del 8 ottobre 1999 e circolare n. 112/E del 21 maggio 1999).

In particolare, nella circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, in relazione all'istituto della trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, è stato ritenuto che l'interposizione della società fiduciaria non rappresenta di per sé causa ostativa per l'applicazione del regime di trasparenza, a condizione che i partecipanti possiedano tutti i requisiti di ammissione al regime medesimo.

Alla luce di ciò, **il regime dello scioglimento o della trasformazione in società**

**semplice delle società non operative** disciplinato dal comma 111, art. 1, della Legge Finanziaria 2007, **si applica anche nel caso in cui i soci siano rappresentati da società fiduciarie, a condizione, tra l'altro, che tutti i fiducianti siano persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d'impresa** e che sia fornita la prova che il contratto fiduciario sia sorto anteriormente alla data richiesta per l'iscrizione nel libro soci, come previsto dalla norma.

**(Risoluzione Agenzia delle Entrate 14/06/2007, n. 134/E)**

## **8) TRASFORMAZIONE AZIENDA SPECIALE IN S.P.A.: CONFERIMENTO BENI IMMOBILI - AGEVOLAZIONI EX ART. 115 D.LGS. 267/2000**

Il conferimento di cespiti immobiliari di proprietà del Comune alla S.p.A. non può essere ricondotto all'ambito applicativo della disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 115 del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'esenzione da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali.

**(Risoluzione Agenzia delle Entrate 14/06/2007, n. 134/E)**

## **9) STUDI DI SETTORE: NOTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti anche alla luce dei recenti pronunciamenti dell'amministrazione finanziaria

### **DENUNCIA**

- l'inadeguatezza dello strumento degli studi di settore per i professionisti e per le pmi
- l'irragionevolezza e la scarsa trasparenza del meccanismo applicativo che in molti casi genera imponibili che non rappresentano le varie realtà

### **RITIENE PERTANTO**

di dover intraprendere tutte le azioni di ferma e civile protesta che evidenzino la distanza che ormai sempre di più separa, in materia fiscale, le scelte del governo e dell'amministrazione finanziaria dalle esigenze dei cittadini e dalla loro effettiva realtà contributiva.

### **INVITA TUTTI I COLLEGHI**

- 1) a non compilare nei termini previsti i modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi ai propri studi
- 2) a valutare con i propri clienti l'opportunità di non procedere all'adeguamento dei ricavi e compensi nelle dichiarazioni in considerazione del generale livello di maggiore congruità derivante dall'applicazione dei nuovi indicatori di normalità economica.

**(Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Comunicato del 15/06/2007)**

## **10) STUDI SETTORE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CONFERMATO LA PROROGA DI 20 GIORNI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE**

I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore avranno 20 giorni di tempo in più per versare il saldo 2006 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e l'eventuale primo acconto 2007.

L'Agenzia delle Entrate ha, pertanto, confermato quanto già annunciato nei giorni scorsi sottolineando che il relativo Dpcm é già stato firmato dal presidente del Consiglio Romano Prodi e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale secondo i tempi tecnici previsti.

Viene stabilito che la scadenza del 18 giugno slitta al 9 luglio, mentre dal 10 luglio all'8 agosto sarà possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga si applica anche ai contribuenti soggetti agli studi di settore che partecipano a società, associazioni e imprese.

Peraltro, anche tale ulteriore comunicato può tranquillizzare i contribuenti, anche perché, si ricorda che in caso di eventuale contenzioso, le commissioni tributarie poi dichiarano non dovute le eventuali sanzioni irrogate (ad es. per un presunto tardivo versamento) sulla base di tali **comunicati stampa** e sulla base dello Statuto del contribuente, che, quindi, hanno, comunque, il crisma dell'ufficialità, ancorché non costituiscano norma.

**(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 15/06/2007)**

## **11) NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.L. N. 262/06: ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI TITOLARI DI FABBRICATI PER I QUALI SIANO STATI PERSI I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ**

I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, ai fini fiscali, a seguito del disposto dell'articolo 2, comma 37, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007.

La circolare n. 7 del 15/06/2007 (di 26 pagine), oltre ad impartire direttive tecniche ed operative per i dipendenti Uffici allo scopo di disciplinare l'attività, rappresenta in forma organica la principale normativa relativa ai criteri per il riconoscimento della ruralità.

Le costruzioni rurali costituenti **unità immobiliari** destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite in catasto autonomamente dagli immobili rurali ad uso diverso e mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

Ai fini fiscali i requisiti di ruralità sono definiti dall'art. 9, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, da ultimo integrato dall'art. 2, comma 37, del D.L. n. 262 del 2006, convertito nella legge n. 286/2006.

In particolare sono rurali le case di abitazione, possedute dal soggetto titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno

stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, che servono:

- all'imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese;
- alle persone addette alla coltivazione della terra;
- ai familiari conviventi a loro carico
- ai titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura
- ai lavoratori agricoli subordinati

Tra i soggetti addetti alla coltivazione della terra rientrano anche le società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs 99/04, come modificato dal D.Lgs 101/05; il fabbricato utilizzato ad uso abitativo dal socio coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale mantiene la qualifica di fabbricato rurale.

L'attività degli Uffici dell'Agenzia del territorio, nel caso di specie, sarà pertanto finalizzata:

- all'esame delle dichiarazioni aventi per oggetto **unità immobiliari** dichiarate per la prima volta al catasto edilizio urbano, ad attribuire la categoria catastale del "gruppo A" più appropriata alla tipologia edilizia specifica e relativa classe di redditività;
- alla verifica delle costruzioni già censite al catasto dei terreni come "fabbricato

rurale” o “porzione di fabbricato rurale” circa la persistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la permanenza in tale stato di accatastamento (elencati nella normativa allegata).

**(Agenzia del Territorio, Circolare n. 7, del 15/6/20079**

## **12) STUDI SETTORE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE INVITA I COMMERCIALISTI E I CONTRIBUENTI AL RISPETTO DELLE NORME TRIBUTARIE**

I contribuenti sottoposti agli studi di settore sono tenuti a esporre in dichiarazione i ricavi e i compensi “effettivamente conseguiti” e a compilare i modelli allegati.

L’Agenzia delle Entrate, anche in relazione alla presa di posizione dei dottori commercialisti e alle informazioni contraddittorie che circolano sugli organi di stampa, ribadisce gli obblighi previsti dall’attuale normativa di compilare e presentare nei termini le dichiarazioni complete degli allegati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

L’invito da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ai propri associati di non inviare nei termini il modello relativo ai dati sugli studi si configura come un invito alla violazione delle norme. Inoltre finisce per danneggiare gli stessi contribuenti in quanto la mancata comunicazione non consente di monitorare gli studi e di migliorarli progressivamente e finirà per esporli ad una specifica attività di controllo.



L'Agenzia delle Entrate invita dunque i contribuenti a valutare senza pregiudizio i risultati dell'applicazione degli studi di settore e comunque ad effettuare le scelte tenendo conto dei ricavi e dei compensi conseguiti nella realtà.

Si ricorda inoltre, come spiegato nelle due circolari recentemente emanate, che in alcune situazioni ed in particolare per i cosiddetti "marginali", lo studio può non essere idoneo a rappresentare correttamente le effettive condizioni dell'esercizio dell'attività. L'Agenzia delle Entrate terrà conto puntualmente della realtà effettiva delle imprese in sede di contraddittorio.

**(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 15/6/2007)**

Vincenzo D'Andò

Giugno 2007